

**DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2017
513/2017/R/GAS**

DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DI DETTAGLIO PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE FINALIZZATE AL VERSAMENTO PARZIALE O ALL'ESONERO DAL VERSAMENTO DELL'AMMONTARE PREVISTO NEI CASI DI MANCATA DISALIMENTAZIONE FISICA DEI PUNTI DI RICONSEGNA FORNITI NEL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 6 luglio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, 239/04;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, 164/00, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ora Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 29 luglio 2004, 138/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas/99/11);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e, in particolare, l'allegato A (RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 84/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2015, 258/2015/R/com (si seguito: deliberazione 258/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 70/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 70/2016/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 465/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione 25 febbraio 2016, 71/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 71/2016/R/gas);
- la deliberazione 22 dicembre 2016, 775/2016/R/gas e in particolare l’Allegato A (RTDG);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo integrato morosità gas (TIMG), come successivamente modificato e integrato;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, 26 giugno 2014, 2986/2014;
- la sentenza del Tar Lombardia, Sezione II, 2 marzo 2015, 593/2015 (di seguito: sentenza 593/2015).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/gas 99/11 l’Autorità ha introdotto il servizio di default sulla rete di distribuzione (di seguito: SdD distribuzione), un servizio pubblico volto a consentire, mediante azioni di bilanciamento sulla medesima rete, la continuità dei prelievi in condizioni di sicurezza, nel caso in cui un cliente finale allacciato alla rete di distribuzione resti privo del proprio fornitore;
- trattandosi di un aspetto del servizio di dispacciamento (del quale il bilanciamento è un ambito specifico) il responsabile del SdD distribuzione è l’impresa di distribuzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 e dell’articolo 22, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 164/00;
- il SdD distribuzione si attiva senza soluzione di continuità in conseguenza dei prelievi che, di fatto, il cliente finale continua a effettuare nonostante sia rimasto privo di un titolo valido che lo abiliti a prelevare dalla rete; si conclude in tal modo, tra cliente finale e soggetto esercente il SdD distribuzione, un rapporto contrattuale (di fatto o per fatti concludenti), nell’ambito del quale l’esercente il SdD distribuzione svolge tre prestazioni principali:
 - a) attività funzionale alla tempestiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna, qualora il cliente finale non trovi un nuovo fornitore entro un termine congruo assegnato dalla regolazione;

- b) attività funzionali alla corretta imputazione dei prelievi effettuati dal cliente finale, sia presso il relativo punto di riconsegna, sia ai fini dell'allocazione svolta dal responsabile del bilanciamento;
- c) attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputabili ai prelievi del cliente finale non bilanciati dalle necessarie immissioni nella rete di distribuzione: lo svolgimento di tale attività comporta la contrattualizzazione del servizio nei confronti del cliente finale, nonché le attività necessarie all'approvvigionamento del gas da immettere nella rete di distribuzione per bilanciare i prelievi del cliente;
- con deliberazione 241/2013/R/gas, l'Autorità:
 - a) è intervenuta in materia di SdD distribuzione riformandone la disciplina, a seguito di segnalazioni delle imprese di distribuzione in merito alla dichiarata impossibilità di svolgere le attività previste in materia di bilanciamento dei prelievi diretti di cui alla precedente lettera c); in particolare, l'Autorità, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dalle imprese di distribuzione, ha deciso di affidare la responsabilità di queste ultime attività ad un soggetto diverso, in particolare a un venditore appositamente selezionato mediante procedura di gara (c.d. fornitore del SdD distribuzione o FD_D);
 - b) ha introdotto un meccanismo di copertura del rischio connesso al mancato recupero dei crediti per gli importi fatturati dagli FD_D ; poiché gli oneri derivanti da tale meccanismo sono posti a carico del sistema (e quindi della generalità dei clienti finali) diviene ulteriormente importante conseguire l'effettiva disalimentazione fisica del punto di riconsegna del cliente finale servito nell'ambito del SdD distribuzione, disalimentazione che deve essere effettuata dall'impresa di distribuzione anche ricorrendo a iniziative giudiziarie;
 - c) ha previsto alcune misure volte a responsabilizzare l'impresa di distribuzione nell'adempimento delle prestazioni funzionali alla tempestiva disalimentazione del punto di riconsegna; in particolare, qualora l'impresa di distribuzione non porti a termine la disalimentazione fisica dei punti di riconsegna in SdD distribuzione nei termini previsti dalla regolazione (anche attraverso l'esperimento, ove necessario, delle opportune azioni giudiziarie), è tenuta a versare a Cassa conguaglio per il settore elettrico, ora Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA), un ammontare definito ai sensi del comma 43.1 del TIVG;
 - d) ha previsto che il predetto ammontare sia quantificato e liquidato nell'ambito delle procedure di calcolo dell'importo a consuntivo della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione di cui all'articolo 43 del RQDG, introducendo, a tal fine, una apposita componente $DEF_{t,c}$ (pari all'ammontare equivalente dei ricavi, relativi all'anno t, derivanti dall'applicazione della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione misura e commercializzazione per i

- punti di riconsegna per i quali non è stata portata a termine la disalimentazione fisica nei termini previsti);
- con particolare riferimento alle misure di responsabilizzazione dell'impresa di distribuzione descritte nella precedente lettera c), l'Autorità ha anche considerato i casi in cui l'eventuale inadempimento dell'impresa ecceda la responsabilità di quest'ultima; in particolare l'Autorità:
 - a) ai sensi del comma 43.4 del TIVG, ha riconosciuto all'impresa di distribuzione, che fornisca apposita documentazione atta a evidenziare la comprovata e manifesta impossibilità a effettuare la disalimentazione nei termini previsti, la facoltà di versare un ammontare ridotto pari al prodotto tra il 5% dei ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il SdD distribuzione e che non è stato disalimentato;
 - b) ai sensi del comma 43.5 del TIVG, ha disposto, nel caso in cui il mancato rispetto delle tempistiche stabilite per la disalimentazione sia dovuto ad atti di autorità pubblica, l'esonero totale dell'impresa di distribuzione, che non è quindi tenuta a versar alcun ammontare a CSEA per il periodo in cui i predetti atti hanno avuto effetto;
 - infine, per dare concreta esecuzione alle predette misure di responsabilizzazione, l'Autorità, ai sensi del comma 43.6 del TIVG, ha demandato a CSEA il compito di definire le modalità e i termini per i versamenti degli ammontari previsti per la mancata tempestiva disalimentazione da parte dell'impresa di distribuzione, ivi inclusa la documentazione che quest'ultima deve rendere disponibile ai fini della corretta quantificazione dei versamenti; sulla base di tale previsione CSEA:
 - i. ha definito prime disposizioni applicative con riferimento al periodo giugno – dicembre 2013 (Circolare CSEA del 9 settembre 2014, 22/2014/Gas); sulla base di tali indicazioni, le imprese di distribuzione hanno inviato entro il 30 settembre 2014 i moduli richiesti per il calcolo degli ammontari e CSEA ha effettuato i controlli formali della documentazione ricevuta comunicandone, entro il 31 ottobre 2014, i risultati alle imprese di distribuzione istanti, le quali hanno effettuato i versamenti entro il 30 novembre 2014;
 - ii. con riferimento al periodo gennaio – dicembre 2014, ha richiesto le informazioni necessarie nell'ambito della raccolta dati relativa ai saldi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale (Circolare CSEA del 7 luglio 2015, 10/2015/Gas); le imprese di distribuzione hanno fornito gli elementi richiesti (entro il 31 luglio 2015) mediante apposita piattaforma informatica (*data entry* di perequazione gas); le partite delle singole imprese di distribuzione sono state regolate nell'ambito delle tempistiche previste dal RTDG per l'erogazione dei saldi di perequazione;

- iii. con riferimento al periodo gennaio – dicembre 2015, ha richiesto le informazioni necessarie secondo modalità identiche a quelle descritte al precedente punto ii.; anche le partite delle singole imprese di distribuzione sono state regolate secondo le modalità utilizzate l'anno precedente.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 70/2016/R/gas l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla definizione dei criteri, procedurali e sostanziali, di valutazione della documentazione allegata alle istanze, presentate dalle imprese di distribuzione, volte al conseguimento dell'esonero, parziale o totale, di cui ai commi 43.4 e 43.5 del TIVG (di seguito: istanze di esonero);
- il procedimento di cui al punto precedente si è reso necessario anche a seguito: (i) sia delle numerose comunicazioni pervenute da parte delle imprese di distribuzione recanti la documentazione che dovrebbe comprovare la manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione secondo le tempistiche previste dalla disciplina; (ii) sia delle richieste specifiche di chiarimenti in merito ad aspetti procedurali o alle modalità applicative della disciplina in esame; (iii) sia, infine, delle richieste di qualificazione di molteplici fattispecie concrete verificatesi nell'ambito dell'attività svolte nel suddetto ambito dalle medesime imprese di distribuzione, soprattutto con riferimento agli esiti negativi di alcune iniziative giudiziarie messe in atto;
- in particolare, dalla analisi dettagliata della documentazione acquisita, nonché delle richieste di chiarimento, è emerso un duplice ordine di considerazioni:
 - in primo luogo l'analisi ha illustrato l'esigenza di completare e definire nel dettaglio la disciplina relativa alla gestione dei procedimenti di valutazione delle istanze di esonero;
 - in secondo luogo l'analisi ha consentito di identificare alcune ipotesi tipiche, rappresentative di casi che potrebbero presentarsi anche in futuro, mettendo in luce l'opportunità di tracciare una tassonomia di ipotesi tipiche da assoggettare a una valutazione omogenea;
- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 70/2016/R/gas, pertanto, l'Autorità ha pubblicato il DCO 71/2016/R/gas, il quale presenta ipotesi di intervento relative a tre principali aree:
 - [A] integrazioni alla regolazione e alle modalità applicative attinenti agli aspetti procedurali relativi alla gestione delle istanze;
 - [B] disposizioni integrative e attuative della vigente regolazione in tema di valutazione di merito delle istanze presentate dalle imprese di distribuzione, volte in particolare a definire una tassonomia di ipotesi tipiche cui le istanze finora pervenute possono essere ricondotte;

[C] orientamenti dell'Autorità in merito ai criteri di valutazione da applicare alle istanze presentate sino all'adozione delle disposizioni integrative;

- alla consultazione hanno risposto 6 imprese, 5 associazioni rappresentative di imprese e 1 ente pubblico economico; nell'ambito delle osservazioni pervenute, gli operatori non si sono limitati a fornire solo elementi in merito alle richiamate aree tematiche, ma hanno altresì esposto una serie di ulteriori esigenze e proposte volte, più in generale, a migliorare la regolazione del SdD distribuzione, con particolare riferimento all'aspetto della tempestività e dell'efficiente gestione, da parte dell'impresa di distribuzione, delle attività volte a disalimentare il punto di riconsegna; le segnalazioni pervenute, basate sull'esperienza maturata in questo primo periodo di operatività del servizio, nonché sui primi esiti delle iniziative giudiziarie esperite dalle imprese di distribuzione, mostrano un panorama vario e variegato di situazioni in cui un ruolo non secondario è svolto dal singolo giudice ordinario che, di volta in volta, è chiamato a decidere sull'azione promossa dall'impresa di distribuzione;
- in tale prospettiva, con la deliberazione 465/2016/R/gas, l'Autorità ha cercato di fornire adeguata tutela ad alcune delle richiamate esigenze di miglioramento della regolazione del SdD distribuzione, mediante l'esplicitazione e la precisazione di principi già immanenti in tale regolazione, nonché mediante l'introduzione di elementi di dettaglio e di flessibilità volti a ridurre l'onerosità per il sistema che deriverebbe da un'applicazione troppo rigorosa della disciplina;
- tra tali misure, in particolare, con evidente funzione deflattiva delle richiamate azioni giudiziarie, l'Autorità ha, tra l'altro, limitato l'ambito di applicazione dell'obbligo per l'impresa di distribuzione, di attivare iniziative giudiziarie per l'accesso forzoso al punto di riconsegna, ai soli casi di SdD distribuzione con cliente finale inadempiente avente un consumo annuo almeno pari a 500 Smc; ciò comporta anche, con riferimento alle azioni attualmente pendenti, che – salvi ovviamente i casi per i quali l'impresa di distribuzione ha già ottenuto una pronuncia sulla sua domanda – quest'ultimo dovrebbe cessare di coltivare l'azione, essendone venuti meno i presupposti (ovviamente, i relativi costi sostenuti, conseguendo ad adempimenti posti dalla regolazione vigente, troveranno comunque copertura nell'ambito e nei limiti previsti dalla medesima regolazione).

CONSIDERATO CHE:

- con particolare riferimento all'area di intervento di cui alla precedente lettera [A], l'Autorità ha rappresentato nel DCO 71/2016/R/gas la volontà di meglio dettagliare le disposizioni inerenti alla raccolta e valutazione delle istanze di esonero, nonché alla comunicazione degli esiti e alla regolazione delle partite economiche, definendo altresì una ipotesi di sequenza temporale delle fasi ritenute necessarie;

- in particolare, l’Autorità ha inteso prevedere che l’impresa di distribuzione sia tenuta a fornire all’Autorità e a CSEA, entro il 31 luglio di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente, la documentazione di supporto alle istanze di esonero (documentazione attestante la comprovata e manifesta impossibilità ad effettuare la disalimentazione entro i termini previsti, ovvero gli atti di autorità pubblica che hanno comportato la mancata disalimentazione); tale documentazione deve essere presentata unitamente alle informazioni comunicate tramite piattaforma informatica CSEA, nell’ambito delle richieste per la quantificazione dei saldi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale;
- l’Autorità ha, altresì, espresso l’intenzione di affidare a CSEA lo svolgimento delle attività istruttorie sulle istanze di esonero, da condurre alla luce di specifici criteri di valutazione predefiniti dall’Autorità; tali attività dovrebbero concludersi entro il 15 settembre del medesimo anno, a cui dovrebbe seguire la decisione dell’Autorità di accoglimento o rigetto delle istanze pervenute (entro il 15 ottobre); infine, previa comunicazione, da parte di CSEA, in via definitiva dell’ammontare di perequazione (entro il 31 ottobre), potrebbero essere eseguiti i versamenti secondo le tempistiche previste dai meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale di cui al RTDG (versamento da parte delle imprese entro il 30 novembre ovvero erogazioni di CSEA entro il 15 dicembre);
- con riferimento agli orientamenti prospettati dall’Autorità e sopra richiamati, dalle osservazioni pervenute nell’ambito di consultazione è emersa una generale condivisione degli orientamenti proposti, seppure con alcune precisazioni critiche; in particolare:
 - a) un’impresa di distribuzione ha espresso la necessità di mettere a disposizione delle imprese, con congruo anticipo (4/6 mesi) rispetto al termine di rendicontazione a CSEA, le modalità gestionali e le caratteristiche tecniche di caricamento dei dati e delle informazioni; la medesima impresa sostiene la necessità di estendere la finestra temporale per il caricamento delle informazioni, attualmente di 2 settimane; un gruppo di imprese propone, in alternativa, di prevedere un accesso dedicato diverso dall’accesso attualmente garantito da CSEA per i dati di perequazione;
 - b) due imprese di distribuzione e un’associazione di imprese hanno altresì richiesto che il pronunciamento dell’Autorità sulle istanze sia reso noto anche all’impresa interessata dando alla medesima la possibilità di replicare in caso di rigetto;
 - c) un’associazione di imprese, pur condividendo le tempistiche stringenti della procedura consultata ritiene opportuno prevedere sin da subito che qualora tali tempistiche non possano essere rispettate nella fase di istruttoria sia necessario

- riconoscere la perequazione al distributore conguagliando le ulteriori partite in occasione della successiva perequazione;
- d) un'associazione di imprese e un'impresa di distribuzione ritengono che l'invio, per ciascuna istanza, di una mole ingente di dati e documentazione costituisca un eccessivo aggravio organizzativo e gestionale; due associazioni di imprese ritengono che le informazioni di dettaglio non dovrebbero essere inviate ma conservate dall'impresa di distribuzione e messe a disposizione solo su richiesta;
 - e) un'associazione di imprese ritiene che, pur condividendo in linea generale la sequenza temporale prospettata dall'Autorità, occorrerebbe avere precise indicazioni sui documenti e sui dati da allegare per effettuare precise valutazioni, auspicando comunque la predisposizione di *format* sintetici per la trasmissione delle istanze;
 - f) un operatore, infine, sostiene che le modalità di analisi delle istanze di esonero non è compatibile con le tempistiche proposte;
 - g) un'impresa di distribuzione non condivide le tempistiche consultate proponendo un caricamento bimestrale delle istanze con scadenze temporali mensili per svolgimento delle istruttorie e il pronunciamento dell'Autorità;
- le osservazioni sopra sintetizzate sono tendenzialmente orientate a sollecitare, sotto diversi aspetti, un affinamento delle procedure di gestione delle istanze di esonero, ispirate a criteri di semplificazione e flessibilità, evitando eccessivi appesantimenti, in termini di produzione documentale, nella garanzia del rispetto dei termini previsti per la conclusione delle procedure di perequazione; ciò vale con particolare riferimento alle considerazioni richiamate alle precedenti lettere a), c), d) e), le quali risultano coerenti con un principio di efficienza e buon andamento amministrativo;
 - con le predette esigenze, invece, risulta incompatibile la proposta, richiamata alla precedente lettera g), di definire tempistiche specifiche e non coerenti con quelle previste dalla disciplina delle procedure di perequazione;
 - infine, occorre anche ricordare che il DCO 71/2016/R/gas prefigura due diversi percorsi per le istanze di esonero: (i) da un lato, le istanze che si giustificano su motivazioni coerenti con la tassonomia di ipotesi tipiche richiamate alla precedente lettera [B], possono essere gestite in modo “semplificato”, prevedendone l'automatico accoglimento salva verifica (anche successiva) della documentazione di riferimento; (ii) dall'altro lato, le istanze che si basano su ipotesi nuove e non ancora tipizzate, devono essere gestite secondo le ordinarie modalità che dovranno culminare con un provvedimento dell'Autorità e (specie in caso di rigetto) nel rispetto del contraddittorio;
 - in tale contesto, vengono ridimensionate le preoccupazioni degli operatori riportate alle precedenti lettere b) e f) sulle esigenze partecipative e sui tempi potenzialmente lunghi delle attività istruttorie; tali aspetti riguardano unicamente le istanze di esonero, da ritenere numericamente molto limitate, che non possono essere gestite

secondo il percorso semplificato e che dovranno seguire tempi adeguati alle specifiche esigenze istruttorie; ovviamente, nell'ambito di tali procedimenti sarà garantita la piena partecipazione degli operatori che avranno l'onere di presentare tutta la documentazione necessaria; inoltre, laddove tali procedimenti si concludano dopo le procedure di perequazione rispetto alle quali sono state presentate le relative istanze, i relativi importi non potranno che essere liquidati nell'ambito delle procedure di perequazioni immediatamente successive.

CONSIDERATO, INOLTRE:

- quanto all'area tematica di intervento richiamata alla precedente lettera [B], il DCO 71/2016/R/gas ha delineato una prima tassonomia di ipotesi tipiche a partire dalla "base empirica" costituita dai fatti riportati nelle istanze e nelle richieste di chiarimento presentate; rispetto a tali ipotesi che – in ragione della loro presumibile natura ricorrente – potrebbero ripresentarsi anche in futuro, il richiamato documento di consultazione prospetta criteri di valutazione omogenei, al fine di agevolare l'attività istruttoria di CSEA sulla documentazione ricevuta rispetto alla singola istanza di esonero (è bene ricordare, infatti, che ogni istanza continua a essere valutata singolarmente, nell'ambito di un apposito procedimento individuale);
- in particolare, per ciascuna ipotesi tipica di asserita impossibilità a disalimentare il punto di riconsegna (oggetto di possibile istanza di esonero), si ritiene sia possibile individuare alcune azioni minimali che l'impresa di distribuzione sarebbe tenuta a compiere usando la dovuta diligenza professionale, con la conseguenza che, se l'impossibilità persiste, anche qualora siano state compiute tali ulteriori azioni, allora potrebbe essere ragionevole valutare positivamente l'istanza di esonero presentata dall'impresa;
- in estrema sintesi, la tassonomia prospettata nel DCO 71/2016/R/gas è così articolata:
 - *Ipotesi H1*. La disalimentazione fisica del punto di riconsegna non è andata a buon fine perché le iniziative giudiziarie messe in atto sono state rigettate dal giudice per decesso, irreperibilità, trasferimento o espatrio del cliente finale titolare del punto di riconsegna;
 - *Ipotesi H2*. La disalimentazione fisica del punto di riconsegna non è andata a buon fine perché le iniziative giudiziarie messe in atto sono state rigettate dal giudice per cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento delle fatture da parte del cliente finale;
 - *Ipotesi H3*. La disalimentazione fisica del punto di riconsegna non è andata a buon fine perché le iniziative giudiziarie messe in atto sono state rigettate dal giudice per la mancata produzione in giudizio di documenti ritenuti essenziali, la cui formazione spetta però al venditore;

- *Ipotesi H4.* La disalimentazione fisica del punto di riconsegna non è andata a buon fine perché le iniziative giudiziarie messe in atto sono state rigettate dal giudice per la presunta infondatezza dei presupposti per l'attivazione del rimedio giudiziale esperito dall'impresa di distribuzione;
- *Ipotesi H5.* La disalimentazione fisica del punto di riconsegna non è andata a buon fine perché, nonostante l'esito favorevole di un procedimento di cognizione sommaria ex articolo 702bis c.p.c., permane una presunta impossibilità di accedere fisicamente nei locali ove è ubicato il misuratore, dovuta o al decesso del titolare del punto di riconsegna al quale si sarebbe dovuto notificare il procedimento di esecuzione oppure al mancato rinvenimento, da parte dell'ufficiale giudiziario incaricato, dell'esecutato sul luogo;
- *Ipotesi H6.* La disalimentazione fisica del punto di riconsegna non è andata a buon fine perché la pronuncia di accoglimento della domanda da parte del giudice ordina l'accesso oltre il termine di scadenza per la disalimentazione fissato dalla regolazione dell'Autorità;
- per ciascuna ipotesi della tassonomia, il DCO 71/2016/R/gas ha individuato un criterio di valutazione che subordina la riduzione o l'esonero dal versamento dell'ammontare previsto in caso di mancata disalimentazione nei termini allo svolgimento da parte dell'impresa di distribuzione di alcune attività minimali in assenza delle quali non potrebbe considerarsi assolto il dovere di diligenza specifica; in particolare:
 - qualora si verifichi l'ipotesi H1 l'impresa di distribuzione può chiedere il versamento ridotto ai sensi del comma 43.4 del TIVG (ma non l'esonero totale dal versamento di cui al comma 43.5 del TIVG) dell'ammontare previsto a condizione di aver prima fatto tentativi diligenti di ovviare alla situazione che impedisce il corretto instaurarsi dell'azione giudiziaria; in via esemplificativa essa potrebbe tentare di ottenere l'accesso ai locali mediante un'interazione con il proprietario dell'immobile, se diverso dal cliente finale, ovvero con gli eredi del proprietario (o del conduttore) defunto e, in caso di rifiuto, provato ad attivare le azioni giudiziali anche nei loro confronti;
 - qualora si verifichi l'ipotesi H2 l'accoglimento della richiesta di versamento ridotto dovrebbe essere disposto qualora l'impresa di distribuzione non sia stata a conoscenza della circostanza che ha determinato il rigetto della domanda in quanto non ha ricevuto, compatibilmente con le tempistiche del ricorso, alcuna comunicazione di revoca della richiesta di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per avvenuto pagamento da parte del venditore precedente;
 - la soluzione prospettata per l'ipotesi H3 tiene conto della intervenuta modifica alla disciplina del SdD distribuzione intervenuta con la deliberazione 258/2015/R/com, che ha imposto al venditore precedente l'obbligo di

trasmettere all'impresa di distribuzione una serie di documenti comprovanti la sussistenza del diritto di credito, l'inadempimento del cliente finale regolarmente costituito in mora e le conseguenti azioni poste in essere per il soddisfacimento di tale diritto; in tale contesto, l'impresa di distribuzione che dimostri violato il predetto obbligo può vedere accolta la propria istanza di versamento ridotto;

- qualora si verifichi l'ipotesi H4, al fine di vedersi riconosciuto il diritto di effettuare il versamento ridotto, le imprese distributrici dovrebbero quantomeno esperire un secondo grado di giudizio ovvero, in alternativa, proporre una diversa azione giudiziale tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia ritenuto che il mezzo utilizzato non fosse congruente ovvero che non vi fossero i presupposti richiesti dalla legge;
- qualora si verifichi l'ipotesi H5 occorre distinguere due diverse situazioni:
 - o allorché il titolare del punto di riconsegna sia deceduto valgono gli stessi criteri di valutazione individuati per l'ipotesi H1;
 - o nel caso in cui la disalimentazione fisica non si sia realizzata per il mancato rinvenimento dell'esecutato, l'istanza di versamento ridotto parziale dell'ammontare non può essere accolta se l'impresa di distribuzione non ha preventivamente compiuto le attività funzionali a ottenere l'esecuzione forzata della decisione, mediante l'intervento della forza pubblica;
- l'ipotesi H6 deve essere equiparata agli atti di autorità pubbliche che impediscono la disalimentazione del punto di riconsegna nei termini e che ai sensi dal comma 43.5 del TIVG comportano un esonero totale dal versamento dell'ammontare nel periodo in cui perdurano gli effetti degli atti medesimi; detta assimilazione peraltro opera, purché il ricorso sia stato depositato con un ragionevole anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la disalimentazione previsti dalla regolazione;
- in merito agli orientamenti sopra sintetizzati, tutti i soggetti intervenuti nella consultazione, tranne uno, condividono l'opportunità di procedere a una tassonomia dei casi di mancata disalimentazione fisica, a fini di semplificazione e snellimento dei processi decisionali;
- un operatore, pur condividendo la scelta di definire in maniera più puntuale i criteri utilizzati per la verifica delle istanze di esonero o di versamento parziale, ritiene che la spiccata peculiarità di ogni singola fattispecie concreta resista al tentativo di individuare ipotesi tipiche;
- a quest'ultimo riguardo, è bene evidenziare sin d'ora che, come si dirà anche nel prosieguo, l'intenzione di prevedere una tassonomia di ipotesi tipiche dei casi di mancata disalimentazione mira a individuare alcune ipotesi ricorrenti, certamente non esaustive, rispetto alle quali predefinire livelli minimi di comportamento da parte dell'impresa di distribuzione il cui adempimento diviene condizione

sufficiente per l'accoglimento dell'istanza di quest'ultimo per l'applicazione delle misure di cui ai commi 43.4 o 43.5 del TIV; pertanto, laddove l'impresa di distribuzione risulti inadempiente all'obbligo di disalimentazione tempestiva in contesti non riconducibili a quelli oggetto della predetta tassonomia, l'istanza sarà comunque esaminata e sarà valutata tenendo conto delle specificità del caso di specie;

- con riferimento alle osservazioni pervenute in merito all'ipotesi H1, dalla consultazione è emerso, in sintesi, quanto segue:
 - a) alcuni operatori sostengono che le imprese di distribuzione non dovrebbero essere gravate dell'onere di fare ricerche e che comunque non dispongano delle informazioni necessarie a tal fine (che invece sono nella disponibilità dei venditori) e pertanto il solo modo di rintracciare i clienti consisterebbe in attività investigative estranee all'ambito oggetto di valutazione sotto il profilo della diligenza professionale delle imprese di distribuzione;
 - b) alcuni operatori sostengono che una denuncia per prelievi senza titolo costituisca una condizione sufficiente quanto meno per il pagamento ridotto della penalità, senza necessità per l'impresa di distribuzione di procedere a ricerche ulteriori;
 - c) al fine di agevolare l'individuazione del legittimato passivo cinque operatori ritengono che l'Autorità dovrebbe imporre al venditore l'obbligo di inviare i dati catastali relativi all'immobile servito dal punto di riconsegna;
 - d) due operatori sottolineano che qualora la ricerca fosse indirizzata al proprietario che non è anche cliente muterebbe il fondamento giuridico dell'azione, che non potrebbe dunque essere proseguita;
- in merito alle sopra richiamate osservazioni, deve rilevarsi, in via preliminare, che con la deliberazione 465/2016/R/gas l'Autorità ha introdotto l'obbligo per il venditore di trasmettere all'impresa di distribuzione i documenti attestanti il fatto che il cliente finale sia venuto a conoscenza della volontà della controparte venditrice di risolvere il contratto; tale misura dovrebbe escludere che siano trasferiti sull'impresa di distribuzione oneri che rientrano nella responsabilità del venditore, con la conseguenza che, nell'ipotesi H1, l'istanza di esonero parziale di cui al comma 43.4 del TIV dovrà essere accolta allorché l'impresa di distribuzione dimostri la violazione del predetto obbligo;
- tuttavia, l'ipotesi H1 potrebbe comunque verificarsi anche qualora il venditore abbia adempiuto al predetto obbligo informativo (ciò potrebbe avvenire, ad esempio, allorché la notifica della volontà di risolvere il contratto di vendita sia avvenuta secondo le forme previste in caso di irreperibilità della controparte); in tali casi, da ritenersi residuali, la specifica diligenza richiesta all'impresa di distribuzione nell'esecuzione di una prestazione essenziale del servizio, qual è la disalimentazione fisica del punto, impone comunque a quest'ultimo di compiere

alcune minime attività di ricerca del soggetto che detiene gli impianti di misura su cui intervenire;

- le predette attività, diversamente da quanto richiesto da alcuni operatori, non possono essere predefinite, in primo luogo, perché è eccessivamente ampia la fenomenologia dei casi che emergono dalle segnalazioni degli operatori; in secondo luogo, perché, una tale attività di precisazione, oltre a risultare inevitabilmente parziale, non pare neppure necessaria alla luce della funzione di orientamento e semplificazione svolta dalla classificazione tassonomica; pertanto, l'impresa di distribuzione che si trovi nell'ipotesi H1 nonostante l'adempimento del venditore agli obblighi informativi introdotti con la deliberazione 465/2016/R/gas, dovrà aver tentato almeno una ragionevole azione di ricerca (quali quelle esemplificate sopra), ai fini dell'accoglimento, della propria istanza di esonero parziale di cui al comma 43.4 del TIV;
- circa l'ipotesi H2, dalla consultazione è emerso quanto segue:
 - a) alcune imprese di distribuzione propongono l'introduzione di meccanismi sanzionatori per i venditori che omettono di comunicare la revoca della richiesta di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna per avvenuto pagamento;
 - b) un'impresa di distribuzione, oltre a proporre l'esonero totale, chiede di estendere il perimetro dell'ipotesi al caso del pagamento che avviene in prossimità del giudizio creando i presupposti per il rigetto della domanda;
 - c) tre venditori ritengono necessario che, nel caso di cessazione del SdD distribuzione per un punto di riconsegna l'impresa di distribuzione abbia l'obbligo di darne comunicazione al venditore precedente, in modo da evitare a quest'ultimo di proseguire il monitoraggio dei pagamenti del cliente finale titolare di quel punto;
- con riferimento alle osservazioni formulate dalle imprese di distribuzione, occorre ricordare in via preliminare che la regolazione dell'Autorità impone al venditore di monitorare i pagamenti del cliente finale titolare del punto anche dopo l'attivazione del SdD distribuzione e di darne eventuale e tempestiva informazione all'impresa di distribuzione; la violazione della regolazione dell'Autorità costituisce presupposto per l'adozione di misure sanzionatorie da parte di quest'ultima (ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95);
- allo stato non sono stati forniti elementi che dimostrino che tale misura non sia un adeguato deterrente e che siano invece necessarie ulteriori misure di responsabilizzazione; inoltre, con riferimento all'ipotesi di pagamento intervenuto in prossimità del giudizio, si tratta di una circostanza che pare ricadere nell'ambito dell'ipotesi H2 in esame, trattando quest'ultima dei rigetti delle azioni giudiziarie per intervenuto adempimento del cliente finale; con riferimento, infine, alle esigenze rappresentate dai venditori, esse sono state già considerate dall'Autorità

nell'ambito della deliberazione 465/2016/R/gas, con la quale è stato introdotto l'obbligo in capo all'impresa di distribuzione di comunicare tramite PEC all'utente della distribuzione che aveva richiesto la *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* la cessazione del SdD distribuzione;

- circa l'ipotesi H3, dalla consultazione è emerso quanto segue:
 - a) alcuni operatori chiedono una più puntuale specificazione dei documenti che il venditore ha l'obbligo di trasmettere; un operatore ritiene che andrebbe ampliato il novero dei documenti che il venditore dovrebbe trasmettere includendo la ricevuta di ritorno della raccomandata di costituzione in mora;
 - b) si avanzano proposte tese a una maggiore responsabilizzazione dei venditori, quali un indennizzo o la partecipazione dei venditori stessi al pagamento delle penali per la parte del ritardo imputabile alla non tempestiva trasmissione dei documenti;
 - c) alcuni operatori ritengono infine che, per questa ipotesi, le imprese di distribuzione dovrebbero essere sollevati dall'obbligo di agire in giudizio;
- come già chiarito con la deliberazione 465/2016/R/gas, con la quale l'Autorità ha integrato il set di informazioni che il venditore è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa di distribuzione (tra cui anche la documentazione attestante l'avvenuta messa in mora del cliente finale), tale set informativo è funzionale ad agevolare l'impresa di distribuzione nell'adempimento del suo obbligo di esperire le iniziative giudiziarie per accedere forzosamente al punto di riconsegna e poterlo disalimentare;
- si tratta, in particolare, di informazioni nella disponibilità del venditore che sono state identificate dall'Autorità sulla base di una valutazione degli elementi che, a un dato momento, risultano utili alle imprese di distribuzione, alle quali soltanto compete la scelta della strategia da seguire; conseguentemente, se un tale set informativo è destinato a mutare nel tempo in base alle effettive esigenze delle imprese stesse, è solo su impulso di queste ultime, con riferimento a quanto effettivamente riscontrato nella prassi delle iniziative intraprese, che l'Autorità potrà intervenire, anche in futuro, a integrare/modificare le predette informazioni;
- quanto all'esigenza di garantire una maggiore responsabilizzazione del venditore, come già osservato con riferimento all'ipotesi H2, la principale misura in caso di violazione delle previsioni dell'Autorità è costituita dall'adozione da parte di quest'ultima di misure sanzionatorie; allo stato attuale non sono stati prodotti elementi che dimostrino l'inadeguatezza di tale misura e la necessità di introdurre ulteriori meccanismi di responsabilizzazione;
- quanto, infine, alla proposta di esentare l'impresa di distribuzione dall'obbligo stesso di avviare l'iniziativa giudiziaria in caso di violazione degli obblighi informativi da parte del venditore, occorre ricordare che l'impresa di distribuzione

resta comunque responsabile della scelta delle strategie giudiziarie da seguire, e quindi anche del rimedio che può risultare più efficace anche alla luce delle prassi applicative della singola autorità giudiziaria territorialmente competente rispetto ai casi di specie;

- peraltro, è evidente che, laddove vi fosse un indirizzo consolidato che, in un particolare contesto, in assenza di un determinato elemento informativo, all'impresa di distribuzione risulta preclusa ogni possibilità di successo, allora l'impresa di distribuzione avrebbe quanto meno l'onere di segnalarlo all'Autorità (unitamente all'indicazione del venditore inottemperante), ciò al fine di consentire a quest'ultima di adottare, anche in deroga (parziale e/o temporanea) alla disciplina generale, specifiche determinazioni relative allo specifico caso;
(Osservazioni pervenute e considerazioni dell'Autorità sull'ipotesi H4)
- circa l'ipotesi H4, due operatori ritengono che non si possa imporre sempre un secondo grado di giudizio, specie a fronte di orientamenti negativi consolidati del foro presso cui il ricorso andrebbe depositato; quest'ultima considerazione non appare coerente con quanto emerso dalla stessa consultazione;
- innanzi tutto, occorre rilevare che data la natura eccezionale di orientamenti negativi consolidati, l'impresa di distribuzione avrebbe quanto meno l'onere di informarne l'Autorità, al fine di valutare l'adozione di interventi adeguati alle specificità del caso concreto (anche in eventuale deroga – parziale e/o temporanea – alla disciplina ordinaria);
- inoltre, come detto, l'esperienza emersa proprio durante il periodo della consultazione evidenzia che in tali, isolate, ipotesi il ricorso al giudice dell'appello può risultare quanto mai opportuno; infine, la stessa esperienza mostra che, in tali casi, l'accesso forzoso al punto di riconsegna può essere positivamente conseguito dall'impresa di distribuzione proponendo azioni giudiziali diverse la cui decisione spetta a un giudice differente;
- circa l'ipotesi H5, dalla consultazione è emerso quanto segue:
 - a) un operatore propone di estendere le ipotesi di accoglimento dell'istanza (ritenendo peraltro appropriato l'esonero) al caso dell'impresa di distribuzione che non ha proceduto al fine di evitare i costi legati alla custodia dell'immobile una volta ottenuto l'accesso forzoso;
 - b) un altro operatore propone di estendere la stessa soluzione a tutte le azioni e non solo ai procedimenti sommari;
 - c) alcuni operatori sottolineano che se il titolo esecutivo è stato ottenuto nei confronti di un soggetto diverso da quello che di fatto occupa l'immobile non è possibile ottenere in alcun modo l'esecuzione, essendo necessario procedere a una nuova azione; pertanto il caso dovrebbe essere tipizzato e condurre all'esonero totale;

- d) alcuni operatori sollevano il problema del disagio sociale, che è tra i motivi dell'infruttuosità di alcune attività esecutive; un operatore ritiene, in particolare, che nella tassonomia andrebbe distinto il caso, meritevole di esonero totale, in cui sia l'ufficiale giudiziario a negare la disalimentazione per la presenza nell'immobile di anziani, bambini o disabili;
- in disparte il fatto che il tema della custodia giudiziale delle chiavi dell'immobile al quale l'impresa di distribuzione ha avuto accesso rileva, al più, sotto il profilo della copertura dei costi e dei relativi limiti, occorre rilevare che le critiche sopra riportate si basano in realtà su fattispecie che presentano caratteri peculiari e specifici rispetto a quelli che connotano l'ipotesi H5;
 - al riguardo, poiché la tassonomia e le soluzioni poste in consultazione sono basate sulle specifiche istanze e segnalazioni sottoposte all'attenzione dell'Autorità e non costituiscono un quadro esaustivo, è evidente che anche altre situazioni, presumibilmente oggetto delle richiamate critiche, potranno essere prese in considerazione, al fine di introdurre nuove ipotesi tipiche, solo dopo l'esame di casi concreti, in cui tali ipotesi sono esemplificate, che ne illustrassero la rilevanza nella pratica;
 - circa l'ipotesi H6, dalla consultazione è emerso quanto segue:
 - a) tutti gli operatori condividono l'orientamento posto in consultazione che prevede l'applicazione del comma 43.5 del TIVG con conseguente esonero totale dal versamento; alcuni operatori precisano che la ragionevole tempestività del deposito della domanda debba essere valutata caso per caso; un operatore chiede che a tal proposito si valorizzi la natura di strumento residuale dell'azione giudiziale, che dovrebbe essere esperita solo qualora i mezzi extragiudiziali a disposizione dell'impresa di distribuzione non abbiano dato esito positivo;
 - b) un operatore sostiene che la soluzione prospettata dovrebbe essere generalizzata e tutte le azioni, mentre il DCO 71/2016/R/gas la restringerebbe solo all'azione possessoria ai sensi dell'art. 703 c.p.c.;
 - in termini più generali, dalle osservazioni pervenute sono emerse considerazioni che, pur declinandosi nelle singole ipotesi come proposte di modifica degli orientamenti posti in consultazione, hanno in realtà natura trasversale investendo, a ben vedere, temi comuni o presupposti generali della tassonomia delineata; in particolare:
 - a) molti operatori chiedono che i criteri di valutazione delle istanze tengano conto dei "tempi morti" della giustizia, ossia di tutti gli intervalli temporali intercorrenti tra le varie fasi dei procedimenti che dipendono unicamente da determinazioni dell'autorità giudiziaria, neutralizzandoli ai fini del computo dei tempi di disalimentazione;

- b) molti operatori rappresentano la necessità di aumentare il limite massimo di copertura delle spese giudiziali, attualmente fissato a 5000 euro, oppure di prevedere meccanismi di copertura integrale delle spese;
- c) il relazione a varie ipotesi per le quali l'Autorità ha prospettato possibilità di versamento parziale dell'ammontare (ai sensi del comma 43.4 del TIVG), gli operatori chiedono che sia riconosciuto l'esonero totale (ai sensi del comma 43.5 del TIVG), in ragione del carattere oggettivo e non imputabile dell'impossibilità di disalimentazione;
- con riferimento alle osservazioni richiamate alla precedente lettera a), effettivamente i tempi che scandiscono le diverse fasi del procedimento giurisdizionale sono dipendenti da determinazioni dell'autorità giudiziaria che, in tal modo, condiziona il risultato dell'azione dell'impresa di distribuzione; le esigenze rappresentate paiono per certi versi simili a quelle che ricorrono nell'ipotesi H6, in cui i termini determinati dal giudice per l'esecuzione impediscono all'impresa di distribuzione di rispettare le scadenze della regolazione per la disalimentazione;
 - pertanto, la *ratio* sottesa alla soluzione prospettata nel DCO 71/16/R/gas potrebbe essere generalizzata a tutti i casi in cui, nonostante la ragionevole tempestività delle iniziative proposte dalle imprese di distribuzione, il procedimento, inclusivo della fase esecutiva, non è giunto a conclusione nei termini previsti; in tal modo, peraltro, l'inclusione nella tassonomia dell'ipotesi H6 sarebbe non più necessaria perché il suo contenuto sarebbe assorbito in quello di una disposizione di carattere generale che accorda una sospensione dei termini per la disalimentazione fisica;
 - con riferimento all'osservazione contenuta nella precedente lettera b), occorre ricordare che il limite massimo di 5000 euro è stato ritenuto congruo dalla giurisprudenza amministrativa; in particolare il TAR Lombardia, nella sentenza 593/2015, ha osservato che la previsione di tetto massimo di questa portata svolge la funzione di incentivare comportamenti efficienti, limitando costi che sono a carico della collettività;
 - con riferimento alle osservazioni richiamate nella lettera c), alla luce della vigente regolazione dell'Autorità il versamento parziale e l'esonero totale sono conseguenze previste per due tipi ben distinti di fattispecie tra le quali, peraltro, non si rinviene un nesso di gradualità articolabile in termini di crescente gravità, oggettività, non imputabilità della causa della mancata disalimentazione;
 - in particolare, la fattispecie che dà luogo all'esonero totale è caratterizzata dalla presenza di un atto di autorità pubblica che determini l'impossibilità (per lo più temporanea) di eseguire una prestazione e non può essere estesa fino a ricomprendere decisioni del giudice contrarie all'attore, trattandosi di ipotesi diverse per categoria;
 - d'altra parte il versamento parziale dell'ammontare previsto in caso di mancata disalimentazione è stato ritenuto coerente con l'ipotesi di una mancata prestazione

non imputabile all'impresa di distribuzione dallo stesso giudice amministrativo, il quale ha precisato che il versamento parziale, lungi dal costituire una sanzione, corrisponde meramente alla previsione di una minor remunerazione del servizio che continua a essere reso nonostante la morosità, dato che è impossibile addivenire alla disalimentazione; in tale prospettiva, inoltre, le segnalazioni pervenute non forniscono elementi idonei a giustificare un intervento di modifica delle richiamate misure di responsabilizzazione dell'impresa di distribuzione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento, da ultimo, alle ipotesi di intervento richiamata alla precedente lettera [C], il DCO 71/2016/R/gas ha chiarito che, i criteri di valutazione posti in consultazione con riferimento alle ipotesi da H1 ad H6 rappresentano applicazioni della regolazione vigente (alla luce del generale criterio della diligenza specifica) a specifici tipi di casi e perciò, essendo privi di portata innovativa, potrebbero applicarsi alle istanze di esonero dal versamento o di versamento parziale relative a tentativi di disalimentare i punti di riconsegna, non andati a buon fine, anche a seguito di iniziative giudiziarie poste in essere prima del completamento della disciplina oggetto della consultazione;
- peraltro, l'Autorità, nel predetto documento, ha prospettato una soluzione diversa e più favorevole alle imprese di distribuzione, anche in ragione dell'incertezza cui esse sono state esposte sino a oggi, dovuta alla complessità della materia, alla varietà dei casi concreti portati all'attenzione dell'Autorità, nonché alla novità dei temi sottesi (diversi da quelli di cui tipicamente si occupa l'Autorità), che ha richiesto da parte di quest'ultima un periodo congruo per approfondire in modo adeguato e quanto più organico le tematiche sollevate;
- in particolare, la disciplina eccezionale prospettata distingue a seconda che, alla data di completamento della disciplina e dei criteri di valutazione delle istanze di esonero di cui all'articolo 43 del TIVG, il SdD distribuzione, con riferimento al punto di riconsegna oggetto delle iniziative giudiziarie, sia cessato (o perché è stata conseguita, sebbene tardivamente, la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, o perché il cliente finale ha trovato un nuovo fornitore) oppure sia ancora in essere:
 - nel primo caso si prevede che, per il periodo di erogazione del servizio oltre il termine fissato dalla regolazione, qualora l'azione giudiziaria intrapresa non sia andata a buon fine per una delle ragioni riconducibili alle sei ipotesi tipiche delineate sopra, all'impresa di distribuzione sia riconosciuto l'esonero parziale di cui al comma 43.4 del TIVG, anche nei casi in cui l'impresa non abbia rispettato i criteri di valutazione sopra dettagliati;

- nel secondo caso, invece, occorre distinguere tra il ritardo maturato sino al completamento della disciplina – per il quale si prevede l’applicazione della medesima soluzione di cui al precedente alinea – e il ritardo maturato nel periodo successivo al perfezionamento della regolazione – per il quale invece l’esonero è previsto solo qualora entro un termine congruo (che il documento di consultazione quantifica in 4 mesi) l’impresa abbia posto in essere gli adempimenti dettagliati nella tassonomia proposta.
- con riferimento orientamenti sopra sintetizzati, nell’ambito della consultazione, sono state formulate le seguenti osservazioni:
 - i. alcuni operatori condividono l’idea di una disciplina differenziata, ma ritengono che per le istanze pregresse dovrebbe essere riconosciuto l’esonero totale;
 - ii. secondo un operatore l’esonero dovrebbe essere disposto perlomeno nei casi in cui l’impresa di distribuzione ha dimostrato di aver avviato l’iniziativa giudiziaria in tempi ragionevoli;
 - iii. altri operatori ritengono che un termine congruo entro cui porre in essere gli adempimenti indicati dovrebbe essere superiore a quello indicato nel DCO 71/2016/R/gas;
- le osservazioni che auspicano il riconoscimento, per il periodo pregresso, di un esonero totale non risultano fondate, innanzi tutto in ragione della diversa natura delle due misure (esonero totale e versamento parziale di cui ai commi 43.5 e 43.4): il fatto che non fosse ancora completata la disciplina delle procedure per l’applicazione di tali misure, non ha certo determinato l’impossibilità di attivare le azioni giudiziarie né di disalimentare il punto di riconsegna;
- quanto invece all’esigenza di poter disporre di un maggior termine per porre in essere gli adempimenti indicati, essa può risultare non irragionevole, purché nei limiti del termine di 6 mesi che la regolazione del SdD distribuzione già individua come termine ultimo entro il quale il distributore deve effettuare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna;
- peraltro, con riferimento alla sola ipotesi H1, non appare coerente richiedere alle imprese di distribuzione di porre in essere, nel termine di 6 mesi, gli adempimenti previsti dalla tassonomia per i casi pregressi in cui l’ingresso nel SdD distribuzione sia avvenuto prima dell’introduzione degli obblighi di comunicazione in capo ai venditori avvenuta con la deliberazione 465/2016/R/gas; i criteri previsti dalla tassonomia infatti si articolano tenendo conto della presenza di tale obbligo e non possono applicarsi senza opportune specificazioni ai casi antecedenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell’ambito della consultazione, alcune imprese e associazioni di imprese hanno avanzato specifiche richieste di chiarimento sulla corrette modalità di applicazione

della disciplina di cessione del credito nei casi di richiesta di switching a punti di riconsegna disalimentabili in precedenza forniti dal FD_D per i quali la richiesta di chiusura del punto o le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto effettuate dall'impresa di distribuzione ai sensi del comma 35.5 non siano andate a buon fine poiché il cliente medesimo ha cambiato fornitore (articolo 39bis.1 del TIVG);

- al riguardo, occorre ricordare che l'istituto della cessione del credito a favore dell'FD_D ha la finalità di ridurre gli oneri per il sistema derivanti dall'operatività del meccanismo di riconoscimento della morosità al medesimo soggetto; le fattispecie di cui all'articolo 39bis.1 lettera a), in particolare, contemplano (i) sia i casi di punti di riconsegna forniti dal FD_D al momento della richiesta di switching per i quali, qualora questa andasse a buon fine, l'intervento di chiusura del punto o le azioni necessarie per la sua disalimentazione fisica si interromperebbero proprio a causa del cambio fornitore (che comporterebbe il verificarsi della condizione di punto fornito "in precedenza" dal FD_D) nonché (ii) per le ulteriori richieste di accesso per un periodo non superiore ai tre mesi successivi dall'uscita del punto di riconsegna dalla fornitura del SdD distribuzione; tale disciplina si applica, come peraltro già specificato nella disposizione in commento, sia nei casi in cui, indipendentemente dalla causa di attivazione del FD_D, la richiesta di chiusura del punto non vada a buon fine a causa del cambio di fornitore, sia nei casi di punti morosi per i quali, ai sensi del comma 35.5 non è necessario richiedere una ulteriore richiesta di chiusura poiché l'FD_D si è attivato a seguito di *Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna* di cui all'articolo 13.

RITENUTO CHE:

- sia necessario completare la regolazione in tema di SdD distribuzione in tema di valutazione delle istanze finalizzate al versamento parziale o all'esonero totale dal versamento dell'ammontare previsto nei casi di mancata disalimentazione fisica dei punti di riconsegna con riferimento alle aree tematiche precisate alle lettere [A], [B] e [C] dei considerati;
- a tal fine, sia in primo luogo necessario completare la disciplina delle modalità di gestione delle istanze di esonero, anche impartendo specifici indirizzi a CSEA; in particolare, sia opportuno prevedere che:
 - a) le istanze di esonero siano gestite, per quanto possibile, in coerenza coi tempi previsti per le procedure di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione e dei costi relativi al servizio di misura del gas naturale di cui al RTDG, distinguendo tra:

- (a1) le istanze di esonero che trovano la propria giustificazione in una delle ipotesi tipizzate dall'Autorità nei termini sopra chiariti, e
 - (a2) le istanze che si giustificano su fatti e circostanze diverse;
 - b) per le istanze di esonero di cui alla precedente lettera (a1), l'impresa di distribuzione si limiti a dichiarare di aver operato in coerenza dei criteri predefiniti dall'Autorità per la relativa ipotesi giustificativa, conservando presso di sé la necessaria documentazione idonea a comprovare tale adempimento; le istanze così pervenute si intendono, previa verifica formale della coerenza di quanto inviato, automaticamente approvate dall'Autorità e CSEA procede alla relativa liquidazione, salvo condurre, l'anno successivo, apposite verifiche sulla documentazione relativa ai fini dell'eventuale conferma o revoca della precedente approvazione;
 - c) per le istanze di esonero di cui alla precedente lettera (a2), l'impresa di distribuzione fornisce a CSEA anche la documentazione a supporto per consentire a quest'ultimo di svolgere una prima attività istruttoria, che sarà decisa dall'Autorità nel rispetto del contraddittorio col soggetto interessato, secondo tempi adeguati alle esigenze istruttorie; in seguito all'eventuale accoglimento dell'istanza, CSEA procede alla regolazione economica delle partite nell'ambito della procedura di perequazione immediatamente successiva;
- sia peraltro opportuno, con riferimento ai procedimenti di valutazione delle istanze di cui alla precedente lettera (a2) – cfr. anche precedente lettera (c) – riconoscere all'operatore, nelle more del procedimento, di versare in via provvisoria gli importi dovuti in misura ridotta di cui al comma 43.4 del TIVG, con la conseguenza che, in caso di successivo rigetto dell'istanza l'impresa di distribuzione sarà tenuta a integrare l'intero versamento per la mancata disalimentazione, maggiorato di interessi di mora;
 - sia altresì opportuno prevedere che, nelle more della definizione delle modalità implementative da parte di CSEA, la disciplina afferente al processo di trasmissione e gestione delle istanze sopra descritta venga applicata a regime a partire dalle istanze riferite al periodo gennaio –dicembre 2017 fermo restando la necessità che le imprese di distribuzione presentino secondo i nuovi criteri di cui al presente provvedimento, le istanze di esonero riferite ai periodi giugno - dicembre 2013, gennaio – dicembre 2014 e gennaio – dicembre 2015.
 - in secondo luogo, sia inoltre opportuno, al fine di semplificare la gestione e la valutazione delle istanze di esonero, definire criteri omogenei di valutazione per una serie di ipotesi tipiche applicabili alle istanze, non tassative, ma da costruire sulla base dell'osservazione dei singoli casi concreti oggetto delle istanze; a tal fine sia opportuno, in sede di prima applicazione della disciplina, e sulla base degli elementi

sinora acquisiti, identificare, per le ipotesi da H1 a H5, i criteri di valutazione come chiariti in motivazione;

- in conseguenza di quanto sopra, sia pertanto necessario precisare la regolazione del SdD distribuzione riconoscendo all'impresa di distribuzione di non computare, ai fini della verifica del rispetto del termine per effettuare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, il tempo intercorso tra la data del deposito dell'atto introduttivo del procedimento giudiziario e la data indicata dal giudice per l'accesso ai locali; sia peraltro opportuno, al fine di promuovere l'efficienza nell'azione dell'impresa di distribuzione, condizionare tale previsione al fatto che l'impresa di distribuzione non abbia agito in modo da rendere manifestamente impossibile la disalimentazione nei termini;
- in terzo luogo, con riferimento alla disciplina transitoria per le istanze di esonero presentate dalle imprese di distribuzione prima della approvazione del presente provvedimento, sia opportuno: (a) riconoscere alle imprese di distribuzione la facoltà di effettuare il versamento parziale di cui al comma 43.4 del TIVG per tutti i punti di riconsegna che non si è riusciti a disalimentare in relazione ai quali il SdD distribuzione sia cessato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; (b) attribuire alle stesse imprese un termine di 6 mesi per porre in essere le azioni indicate per le ipotesi da H2 a H5 in relazione ai punti per i quali sia ancora attivo il SdD distribuzione;
- con riferimento alla ipotesi H1, non potendo trovare applicazione il criterio indicato dalla tassonomia per i casi in cui l'attivazione del SdD distribuzione sia avvenuta prima dell'introduzione con la deliberazione 465/2016/R/gas degli obblighi di comunicazione in capo ai venditori, sia opportuno, in un'ottica di maggior favore per l'impresa di distribuzione (seguita in termini generali per la definizione della disciplina transitoria), prevedere la facoltà di effettuare senz'altro il versamento parziale

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al TIMG

1.1. Dopo il comma 17.2 del TIMG sono aggiunti i seguenti commi:

“17.3 L'impresa di distribuzione adempie gli obblighi di cui al comma 40.2, lett. a) del TIVG entro il termine di sei mesi, trascorsi inutilmente i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43 del TIVG.

- 17.4 Qualora l'impresa di distribuzione intraprenda iniziative giudiziarie per ottenere l'esecuzione forzata della disalimentazione fisica, il termine di cui al comma 17.3 è sospeso dalla data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio. Il termine ricomincia a decorrere dalla data fissata dal giudice per l'accesso ai locali nel caso di accoglimento della domanda, ovvero dalla data di pubblicazione della pronuncia di rigetto della domanda. Se, tuttavia, l'impresa di distribuzione decide di impugnare la pronuncia o di esperire un nuovo rimedio giudiziario il termine rimane sospeso fino alla data fissata dal secondo giudice per l'accesso ai locali nel caso di accoglimento della domanda, ovvero dalla data di pubblicazione della pronuncia di rigetto dell'appello o della nuova domanda.
- 17.5 La sospensione di cui al comma 17.4 non ha luogo qualora l'Autorità verifichi che l'impresa di distribuzione ha agito in modo tale da rendere manifestamente impossibile la realizzazione della disalimentazione fisica entro il termine previsto dal presente provvedimento.”

Articolo 2 *Modifiche al TIVG*

- 2.1. Dopo la Tabella 16 è aggiunta l'Appendice 1, contenuta nell'*Allegato A* al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2.2. Alla lettera a) del comma 43.4, le parole “fornisce apposita documentazione all'Autorità e alla CSEA” sono sostituite dalle parole “fornisce apposita documentazione alla CSEA”.
- 2.3. Dopo il comma 43.6 del TIVG sono inseriti i seguenti commi:
- “43.7. Al fine di beneficiare delle facoltà riconosciute dai commi 43.4 e/o 43.5, l'impresa di distribuzione presenta alla CSEA apposita istanza in coerenza con quanto previsto ai commi 43.6 e 43.11. In tal caso:
- (a) l'istanza che si giustifichi sulla base di una delle ipotesi riportate nell'Appendice 1, laddove risulti formalmente completa e coerente, si considera approvata dall'Autorità al momento del suo ricevimento da parte di CSEA; l'istanza è gestita nei termini e secondo le modalità delle procedure di perequazione dei ricavi di distribuzione rispetto alle quali essa è presentata;
 - (b) l'istanza che non trovi giustificazione in nessuna delle ipotesi riportate nell'Appendice 1 viene decisa dall'Autorità con apposito

provvedimento; la CSEA provvede a eseguire il provvedimento di accoglimento dell'istanza nell'ambito delle successive procedure di perequazione dei ricavi di distribuzione.

- 43.8. Con riferimento alle istanze di cui al comma 43.7, lettera (a), la CSEA svolge, l'anno successivo a quello della loro presentazione, campagne di verifica sulla documentazione comprovante il rispetto dei criteri definiti dall'Autorità. Il numero delle imprese e, per ciascuna impresa, delle istanze da sottoporre a verifica è valutato in base al volume complessivo delle istanze presentate, sulla base di indicazioni dei competenti Uffici dell'Autorità.
- 43.9. L'esito della verifica di cui al comma 43.8 è comunicato da CSEA all'impresa interessata e all'Autorità che, in caso di inadempimento dei richiamati criteri, in assenza di documentazione idonea a dimostrarne l'adempimento, dispone l'annullamento dell'accoglimento dell'istanza e ordina il versamento degli importi di cui al comma 43.1 maggiorato di interessi di mora pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- 43.10. Con riferimento alle istanze di cui al comma 43.7, lettera (b), l'Autorità, laddove ritenga che i fatti posti a base dell'istanza integrino un'ipotesi ricorrente per la quale sia individuabile un criterio di valutazione omogenea, con il provvedimento che decide sull'istanza può anche disporre l'aggiornamento dell'Appendice 1. In tale caso, l'Autorità assegna un termine entro il quale i soggetti interessati possono presentare osservazioni ed elementi al fine di eventualmente modificare o revocare l'aggiornamento.
- 43.11. Nell'attuare le disposizioni di cui al comma 43.6 rispetto ai casi di cui ai commi 43.4 e 43.5, si applicano anche le seguenti disposizioni:
- a) nel caso di istanze di cui al comma 43.7, lettera (a), le imprese di distribuzione sono tenute a conservare, per un periodo di almeno 5 anni, la documentazione comprovante il rispetto dei criteri definiti dall'Autorità nell'Appendice 1
 - b) la documentazione di cui alla precedente lettera a) deve essere messa a disposizione della CSEA ai fini delle verifiche di cui al comma 43.8, entro il termine da questa indicato;
 - c) nel caso di istanze di cui al comma 43.7, lettera (b), CSEA definisce le modalità di presentazione della documentazione di supporto, prevedendo in ogni caso che sia fornita contestualmente all'istanza la documentazione completa comprovante la sussistenza di ragioni per beneficiare delle previsioni di cui al comma 43.4 o 43.5 del TIVG;

- d) nelle more del procedimento di cui al comma 43.7, lettera (b) l'impresa di distribuzione ha facoltà di effettuare i versamenti in misura ridotta di cui al comma 43.4;
- e) il Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di Energia, comunica all'impresa di distribuzione interessata gli esiti delle attività istruttorie, assegnando un termine per presentare ulteriori memorie o elementi utili per la decisione dell'Autorità;
- f) in caso di rigetto dell'istanza l'impresa di distribuzione, qualora abbia esercitato la facoltà di cui alla precedente lettera d), versa l'intero ammontare di cui al comma 43.1, maggiorato di interessi di mora pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 3,5 punti percentuali.”.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Le disposizioni di cui al comma 2.3 entrano in vigore a partire dall'1 agosto 2017.
- 3.2 Le imprese di distribuzione sono tenute a ripresentare, ovvero a presentare per la prima volta, a CSEA secondo le modalità e le tempistiche da questa definite, i dati delle informazioni per i calcoli degli ammontari di cui all'articolo 43 del TIVG la cui trasmissione era prevista prima dell'1 agosto 2017.
- 3.3 Con riferimento ai calcoli degli ammontari di cui all'articolo 43 del TIVG relativi a punti di riconsegna che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sono più oggetto del SdD distribuzione, è riconosciuta alle imprese di distribuzione la facoltà di effettuare il versamento parziale di cui al comma 43.4 del TIVG anche qualora non siano stati posti in essere gli adempimenti minimi previsti dall'allegato A, purché la mancata disalimentazione sia riconducibile a una delle ipotesi da H1 a H5 del medesimo Allegato A e salva la facoltà di richiedere l'esonero totale ai sensi del comma 43.5 del TIVG qualora ne sussistano i requisiti.
- 3.4 In relazione ai punti di riconsegna per i quali il SdD distribuzione sia attivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le imprese di distribuzione hanno un termine di sei mesi, a decorrere dalla medesima data, per porre in essere gli adempimenti previsti dall'Appendice 1.
- 3.5 La disposizione di cui al comma 3.4 non si applica, e le imprese di distribuzione hanno la facoltà di effettuare il versamento parziale ai sensi del comma 43.4 del TIVG, qualora l'entrata nel SdD distribuzione di un punto di riconsegna sia avvenuta prima della entrata in vigore della deliberazione 465/2016/R/gas e il motivo della mancata disalimentazione sia riconducibile all'ipotesi H1 dell'Allegato A.

3.6 Il presente provvedimento, nonché il TIVG e il TIMG modificati secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni